

Milano



Comune
di Milano

12 dicembre 2005

OGGETTO: Rinnovo Organi Collegiali nelle Scuole dell'Infanzia comunali.

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto l'art. 9 del Regolamento per l'istituzione degli Organi Collegiali delle Scuole dell'Infanzia comunali approvato con deliberazione della G.M. 11.2.1975 n. 13549/P.G. 75, sulla quale la Sezione Provinciale di Milano del Comitato Regionale di Controllo non ha formulato rilievi (atti n. 24435 del 7.3.1975), ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 30.4.1975, P.G.101310/1975

ORDINA

ARTICOLO 1

(Data delle elezioni)

Le elezioni dei Consigli di Scuola delle Direzioni Didattiche si svolgono alla data fissata di volta in volta dall'Assessore del Settore Servizi all'Infanzia.

Nell'anno scolastico **2005/2006** si svolgeranno il giorno **4.02.2006** dalle ore 8 alle ore 18.

ARTICOLO 2

(Organi competenti ad indire le elezioni)

Le elezioni dei Consigli di Scuola delle Direzioni Didattiche sono indette dalle Posizioni Organizzative responsabili delle Direzioni Didattiche stesse.

ARTICOLO 3

(Commissioni elettorali)

Presso le Scuole dell'Infanzia sono costituite le Commissioni elettorali. La Commissione elettorale, nominata dalla Posizione Organizzativa, si compone di 5 membri designati dal Consiglio di Scuola uscente: 2 tra le educatrici in servizio nelle scuole della Direzione Didattica, 1 tra il personale ausiliario sempre in servizio nelle scuole della Direzione Didattica, 2 tra i genitori degli alunni iscritti e frequentanti.

La Commissione elettorale è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dai suoi componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.

La Commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della predetta Commissione sono prese a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nelle Direzioni Didattiche di nuova istituzione, la Commissione elettorale, nominata dalla Posizione Organizzativa, è presieduta dalla stessa o da un'educatrice scelta dalla Posizione Organizzativa tra le educatrici. E' composta da 5 membri: 2 tra le educatrici di ruolo in servizio nelle scuole della Direzione Didattica, 1 tra il personale ausiliario in servizio nelle scuole della Direzione Didattica e 2 tra i genitori degli alunni iscritti e frequentanti.

Le Commissioni predette sono nominate il **16.12.2005**.

N.B. Qualora nelle Direzioni Didattiche fossero contestualmente indette anche elezioni suppletive per il Consiglio Scolastico Distrettuale, la Commissione dovrà essere così composta: 3 educatrici di ruolo e 2 genitori degli alunni iscritti e frequentanti.

ARTICOLO 4

(Costituzione dei seggi elettorali)

Per lo svolgimento delle elezioni previste dalla presente ordinanza viene costituito il seggio elettorale del plesso scolastico, possibilmente nella sede di una unità operativa.

Ogni seggio si compone di: 1 Presidente e 4 scrutatori, di cui 1 con funzioni di segretario. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dalla Posizione Organizzativa su designazione della Commissione elettorale.

I seggi sono costituiti in data non successiva al **3.02.2006** e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

Non possono far parte del seggio elettorale coloro che risultino in liste di candidati.

Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 5

(Formazione degli elenchi degli elettori)

La Commissione elettorale sulla base delle comunicazioni cui è tenuta la scuola, forma ed aggiorna gli elenchi degli elettori del Consiglio di scuola della Direzione Didattica.

Detti elenchi sono distinti come segue:

- 1) elenco delle educatrici componenti il collegio delle educatrici
- 2) elenco del personale ausiliario in servizio
- 3) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti e frequentanti le scuole della Direzione Didattica.

Nel caso che l'alunno sia in affidamento preadottivo, la potestà è esercitata dall'affidatario.

I genitori di più alunni iscritti a diverse sezioni votano una sola volta.

Gli elenchi sono depositati nella segreteria della Direzione Didattica a disposizione per visione di chiunque ne faccia la richiesta; del deposito va data comunicazione mediante avviso da affiggere all'albo a cura della Posizione Organizzativa.

Gli elenchi devono essere depositati non oltre il **9.01.2006**.

Gli elenchi di cui trattasi devono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.

I requisiti per l'inclusione negli elenchi devono essere posseduti alla data in cui sono indette le relative elezioni.

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla stessa Commissione elettorale che ha compilato gli elenchi, entro il termine perentorio di 4 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elenchi.

La Commissione decide entro i successivi 2 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

In caso di mancata decisione entro il termine riferito, il ricorso è da considerarsi respinto.

Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali per la relativa affissione.

ARTICOLO 6

(Determinazione della consistenza numerica di ciascuna componente degli organi collegiali)

Entro 4 giorni dall'avvenuto deposito degli elenchi degli elettori, le Commissioni elettorali determineranno come segue la consistenza numerica dei posti da attribuire a ciascuna componente:

- | | |
|--|--|
| - Direzioni Didattiche fino a 300 bambini | 4 educatrici
4 genitori
1 commesso |
| - Direzioni Didattiche da 301 a 400 bambini | 5 educatrici
5 genitori
1 commesso |
| - Direzioni Didattiche con oltre 400 bambini | 6 educatrici
6 genitori
2 commessi |

In aggiunta alle componenti di cui sopra è prevista la partecipazione della Posizione Organizzativa della Direzione Didattica e di un rappresentante del Consiglio di Zona competente.

Non possono essere eletti quali rappresentanti dei genitori i Consiglieri di Zona in carica. I dati in base ai quali è determinata la consistenza numerica degli organi collegiali e di ciascuna componente sono stabiliti con riferimento alla data in cui sono state indette le elezioni.

ARTICOLO 7

(Formazione e presentazione delle liste dei candidati)

Per le elezioni relative ai Consigli di Scuola delle Direzioni Didattiche, le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente.

Ciascuna lista può essere presentata:

- da un elettore della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori inferiore a 10;
- da dieci elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 10 ma non superiore a 100 (la frazione superiore a 5/10 si computa per unità)
- da venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste né presentarne alcuna. Ciascuna lista deve essere contraddistinta solo da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla competente Commissione elettorale.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, aggiungendo il cognome del bambino per una più facile identificazione.

Essi sono contraddistinti da un numero progressivo.

Le liste debbono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, i quali dovranno inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dalla Posizione Organizzativa, dalla sua sostituta o da un'educatrice appositamente delegata.

Le autenticazioni delle firme di cui al precedente comma possono altresì essere fatte dal segretario comunale o da un notaio.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Direzione Didattica dalle **ore 9 alle ore 12 dal 16 al 19 gennaio 2006.**

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunicherà ai Presidenti delle Commissioni elettorali e dei seggi elettorali i rappresentanti delle liste (in ragione di uno), sia presso la Commissione elettorale, sia presso i seggi elettorali che potranno assistere a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

Le Commissioni elettorali verificheranno che:

- a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori,
↳ che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista

↳ che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori eliminando le liste per le quali manchi uno dei detti requisiti;

b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati,

↳ che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista

↳ che le loro firme siano debitamente autenticate,

cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno dei detti requisiti.

Dette Commissioni provvederanno inoltre, a ridurre le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste.

Esse non terranno conto delle firme dei presentatori che avessero sottoscritto altre liste presentate in precedenza e, qualora dopo questa operazione i presentatori risultassero in numero inferiore a quello richiesto, inviteranno il primo presentatore a regolarizzare la presentazione della lista entro 2 giorni dall'avvenuta comunicazione mediante affissione all'albo della Direzione Didattica.

Di tutte le operazioni sarà redatto verbale e le decisioni saranno rese pubbliche entro 2 giorni dalla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo.

Dette decisioni possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni con ricorso all'Assessore del Settore Servizi all'Infanzia che decide in merito entro i due giorni successivi.

In caso di mancata decisione nel termine riferito il ricorso è da considerarsi respinto.

Le liste definitive dei candidati sono nuovamente affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

ARTICOLO 8

(Presentazione dei candidati e dei programmi)

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati.

Negli edifici scolastici sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi dal **16.01.2006 al 2.02.2006**, nello stesso periodo è consentita la distribuzione nei locali delle scuole della Direzione Didattica di scritti relativi ai programmi.

Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Scuola della Direzione Didattica sono consentite le riunioni negli edifici scolastici, in ore non coincidenti con l'orario di servizio, per gli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali. Esse possono essere indette dal 10 gennaio 2006 e non possono superare il numero di una per ogni lista per ciascuna Direzione Didattica. Le richieste per le riunioni sono presentate dai rappresentanti della lista alla Posizione Organizzativa della Direzione Didattica dal **9 gennaio 2006**.

La Posizione Organizzativa della Direzione Didattica stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta.

Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

ARTICOLO 9

(Predisposizione delle schede)

Le schede per l'espressione del voto devono essere costituite da fogli di uguale grandezza in ogni seggio.

Le Posizioni Organizzative provvederanno a fornire ai seggi operanti presso le rispettive scuole i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.

I Presidenti dei seggi cureranno che i fogli siano ripartiti in tanti gruppi quante sono le categorie di elettori.

Tutte le schede devono recare l'indicazione del seggio elettorale e devono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.

ARTICOLO 10

(Modalità delle votazioni)

Le votazioni si svolgono in una sola giornata.

Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi.

Essi sono tenuti ad esibire documento valido per il riconoscimento. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti del seggio presenti.

Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti del seggio presenti.

Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato al pubblico, lo spazio riservato ai componenti del seggio e lo spazio riservato alle votazioni.

Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati e quelle degli elettori.

Nello spazio riservato ai componenti del seggio deve essere disposto un tavolo, sopra il quale va posta l'urna. Nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti del seggio, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, per ogni singola scheda, mediante **l'indicazione del numero della lista che intende votare, del cognome** (e, ove fosse necessario per il verificarsi di omonimie della stessa lista, del nome e della data di nascita) **del candidato cui intende assegnare la preferenza o del numero del candidato nella rispettiva lista.**

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei seggi da attribuire alla categoria non sia superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze negli altri casi. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore che sia stato scelto volontariamente come accompagnatore, purché eserciti il diritto di

voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Alle ore 8 il Presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.

Se il Presidente è assente egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitare le funzioni un elettore presente.

Analogamente procede il Presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.

Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti, integrandoli appena possibile.

Le votazioni hanno termine alle ore 18.

Delle operazioni di voto viene redatto, in duplice originale, processo verbale che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

A tutte le suddette operazioni possono assistere i rappresentanti di lista i quali possono apporre le loro firme sui processi verbali.

ARTICOLO 11

(Operazioni di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento: alle stesse devono assistere almeno due componenti del seggio.

Alle operazioni predette possono partecipare i rappresentanti di lista.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale che è sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale devono in particolare risultare i seguenti dati:

- a) il numero degli elettori e quello dei votanti distinto per ogni categoria;
- b) il numero dei voti attribuito a ciascuna lista;
- c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

I verbali, compilati nei seggi costituitisi nelle sedi distaccate, posti in busta chiusa con l'indicazione "Elezioni Consiglio di Scuola della Direzione Didattica", vanno immediatamente rimessi al seggio numero 1 funzionante presso la sede principale della Direzione Didattica al quale compete procedere per l'attribuzione dei posti e per la proclamazione degli eletti, ai sensi del successivo articolo 12.

ARTICOLO 12

(Attribuzione dei posti)

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al primo seggio funzionante nella sede principale.

Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dalla Posizione Organizzativa fra i componenti degli altri seggi.

Ai fini dell'assegnazione dei posti tra le liste di ciascuna componente si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere disponendoli in graduatoria decrescente.

A ciascuna lista spettano tanti posti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima per sorteggio (vedi esempio).

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

ESEMPIO:

Lista 1 con voti validi	Lista 2 con voti validi
1200 : 1 = 1200	470 : 1 = 470
1200 : 2 = 600	470 : 2 = 237
1200 : 3 = 400	470 : 3 = 156
1200 : 4 = 300	470 : 4 = 117

Tenuto conto che nell'esempio i seggi da assegnare sono 4 ponendo in ordine decrescente i quozienti più elevati sino al quarto avremo la seguente graduatoria:

- 1 - 1200 lista 1
- 2 - 600 lista 1
- 3 - 470 lista 2
- 4 - 400 lista 1

Nell'esempio le cifre sono arrotondate per difetto all'unità: in caso di apparente uguaglianza devono esse sviluppate con i decimali.

ARTICOLO 13

(Proclamazione degli eletti)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il primo seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti.

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo della Direzione Didattica.

ARTICOLO 14

(Ricorsi)

I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Contro la decisione della Commissione elettorale, può, entro i successivi 5 giorni, essere presentato ricorso all'Assessore del Settore Servizi all'Infanzia, che decide in merito entro i successivi 10 giorni.

In caso di mancata decisione nel termine riferito il ricorso è da considerarsi respinto.

ARTICOLO 15

(Convocazione del Consiglio di Scuola della Direzione Didattica)

La prima convocazione del Consiglio di Scuola della Direzione Didattica è disposta dalla Posizione Organizzativa.

Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il ventesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti, previa nomina ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per l'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola dell'Infanzia comunale.

ARTICOLO 16

Per quanto non disposto dalla presente ordinanza si rinvia al Regolamento per l'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola dell'Infanzia comunale ed alle Ordinanze ministeriali del 14.11.1974, del 15.07.1991 ed alle successive modificazioni ed integrazioni emanate in attuazione dell'articolo 24 del D.P.R. 31.5.1974 n. 416.

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Dott. Antongiulio Bua



SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

1)	Indizione delle elezioni	entro il	15.12.2005
2)	Costituzione delle Commissioni Elettorali	entro il	16.12.2005
3)	Comunicazioni alle Commissioni Elettorali dei nominativi degli elettori da parte delle Posizioni Organizzative	entro il	19.12.2005
4)	Individuazione seggi elettorali	entro il	19.12.2005
5)	Formazione elenchi elettorali	entro il	9.01.2006
6)	Presentazione liste candidati (dalle ore 9 alle ore 12)	dal giorno	16.01.2006
		al giorno	19.01.2006
7)	Propaganda elettorale	dal giorno	16.01.2006
		al giorno	2.02.2006
8)	Nomina seggi	Entro il giorno	3.02.2006
9)	Votazioni dalle ore 8 alle ore 18	del giorno	4.02.2006

Gli educatori a tempo determinato - ruolo 542 - possono votare ma non possono essere eletti.